

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 1967

(Pomeridiana)

(118^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modifica all'articolo 45 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, recante approvazione del testo di legge tributaria sulle successioni, quale risulta integrato dall'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206 » (1934) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 2127, 2129
GIGLIOTTI	2128
MARTINELLI	2129
TRABUCCHI, f.f. relatore	2128

La seduta è aperta alle ore 17,15.

Sono presenti i senatori: Banfi, Bertoli, Bertone, Bosso, Conti, De Luca Angelo, Ferreri, Fiorentino, Gigliotti, Lo Giudice, Magliano Terenzio, Maier, Martinelli, Militerni, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Roda, Stefaneli e Trabucchi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Braccesi.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 45 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, recante approvazione del testo di legge tributaria sulle successioni, quale risulta integrato dall'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206 » (1934) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 45 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, recante approvazione del testo di legge tributaria sulle successioni, quale risulta integrato dall'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Fra il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 45 della legge tributaria sulle successioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, quale risulta integrato ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206, è inserito il seguente comma:

« La dichiarazione di sussistenza dei debiti indicati nel sesto comma può essere firmata dai soli eredi, i quali devono correderla con un certificato dell'Ispettorato del lavoro che ne attesti l'esatto ammontare per ogni dipendente ».

Data l'assenza del relatore, senatore Cuzari, prego il senatore Trabucchi di illustrare brevemente il disegno di legge in questione.

T R A B U C C H I, *f.f. relatore.* L'articolo 45 della legge tributaria sulle successioni, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, stabilisce come si debbano provare le passività che gravano sul patrimonio ereditario, come si possano provare i debiti bancari, come si possano provare i debiti derivanti da contestazioni quando ci sia la sentenza, e via di seguito. Con l'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206, è stato stabilito che in sede di successione i crediti dei dipendenti possono essere provati dal libro paga regolarmente tenuto e che possono essere considerate fra le passività anche le somme necessarie, o che sarebbero necessarie se si interrompesse il rapporto di lavoro, per pagare le indennità di licenziamento, in quanto l'erede, evidentemente, subentra nel rapporto di lavoro, ma trova nel patrimonio l'accantonamento già fatto delle indennità da pagare e contemporaneamente trova, o dovrebbe trovare, l'addebito delle indennità di anzianità maturate fino al momento della morte del datore di lavoro.

Nell'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206, è detto che il debito si può provare soltanto attraverso l'esibizione dei libri pa-

ga, dei libri mastri, eccetera, mentre col disegno di legge in discussione si stabilisce che per la prova dei debiti basta la dichiarazione di sussistenza dei debiti stessi firmata dai soli eredi, corredata da un certificato dell'Ispettorato del lavoro che ne attesti l'esatto ammontare per ogni dipendente.

In sostanza, quindi, con questo provvedimento il Governo propone che gli uffici si rimettano a quello che è l'accertamento che deve fare l'Ispettorato del lavoro, il quale vedrà i libri paga, controllerà i contratti collettivi o individuali di lavoro in base ai quali si matura il debito verso il dipendente; dopo di che il credito sarà ammesso in deduzione.

Mi pare che questo provvedimento non abbia bisogno di particolari delucidazioni.

Personalmente, mentre da un lato sono sempre molto favorevole a tutti i sistemi di alleggerimento delle pratiche burocratiche, dall'altro lato sono anche molto incerto sulla costituzionalità di un articolo che stabilisca limitazioni ai sistemi di prova delle passività perchè, una volta che sia dimostrato o sia dimostrabile agli effetti giuridici generali che un debito esiste, è assai duro dover dire che non lo si riconosce perchè non è stata fatta tempestivamente la registrazione.

Nel disegno di legge in discussione, però, non ci troviamo di fronte a casi di questo genere; il caso considerato è solo quello del semplice accertamento della sussistenza del debito che, anzichè essere fatto dall'ufficio tributario delle successioni, è fatto da un ufficio competente del Ministero del lavoro.

Invito, pertanto, la Commissione ad approvare il provvedimento.

G I G L I O T T I. La relazione che ha fatto il senatore Trabucchi è più che esauriente e non vi sono ragioni, per quanto ci riguarda, di opporci all'approvazione di questo disegno di legge, anche perchè ritengo che il riscontro che potrà fare l'Ispettorato del lavoro, anche dal punto di vista tecnico, sarà migliore di quello che ha fatto finora in questi casi l'ufficio tributario per le successioni.

Colgo l'occasione, però, per richiamare l'attenzione del Governo su questa circostanza: che in materia di successione sono stati presentati numerosi piccoli disegni di legge, molto opportuni come quello che è oggi in discussione, ma non è stata ancora affrontata la riforma generale dell'imposta di successione, più volte promessa dal Governo e che riteniamo veramente essenziale.

Ritengo che tale riforma ormai sia urgente perchè la legge attualmente in vigore è antica e riflette un'esibizione di valori ben differenti dai valori odierni.

Quindi, confermando il nostro voto favorevole a questo disegno di legge, nella speranza che l'Ispettorato del lavoro, da un punto di vista tecnico, possa meglio operare dell'ufficio tributario per le successioni nel riscontrare questi debiti, ricordo ancora una volta la necessità che la legge sull'imposta di successione venga portata al più presto dal Governo all'esame del Parlamento.

MARTINELLI. Molti anni fa, prima dell'inizio della mia attività parlamentare, facevo il commercialista, e devo dire che ho avuto occasione, assistendo clienti in materia successoria, di incontrare la difficoltà chiaramente enunciata in questo disegno di legge. Per un complesso di ragioni — che si possono anche comprendere — i dipendenti non hanno alcuna voglia di dichiarare che sono creditori di una certa somma perchè il loro datore di lavoro è morto, temendo di pregiudicare le loro maggiori ragioni che in seguito potrebbero essere accertate.

Nella realtà, quindi, si verificano situazioni difficili che la lettera dell'attuale testo legislativo non permette di chiarire perchè o

vi è la sottoscrizione dei dipendenti o, altrimenti, le passività non sono ammesse.

Ora è noto che l'Ispettorato del lavoro, non solo per le funzioni che gli sono state conferite dalla legge, ma anche, vorrei dire, per il senso di responsabilità molto vivo dei suoi titolari, è uno dei tutori maggiori dei diritti dei lavoratori.

È quindi da ritenere che ogni qual volta l'Ispettorato del lavoro certificherà la misura del credito del dipendente, lo farà tenendo ampiamente conto di quelle che sono le ragioni del dipendente stesso in quel determinato momento. In questo modo si elimina una difficoltà che, nella condizione della legge attuale, si incontra con frequenza.

La difficoltà deriva dal fatto che il dipendente teme di pregiudicare le sue future ragioni specificando l'entità del suo credito e rifiuta di farlo; e questo è un suo diritto. Dall'altra parte, il procuratore dell'imposta di successione, rilevata la mancanza del documento comprovante l'esistenza del credito, non lo ammette.

Per queste ragioni, pertanto, mi associo alle considerazioni fatte dal senatore Trabucchi affinché la Commissione voglia approvare il disegno di legge in questione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 17,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari